

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1989

Modifica dell'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 9 dicembre 1986, n. 896, «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche», all'articolo 17 stabilisce, tra l'altro, i contributi che l'ENEL, o altro soggetto utilizzatore della risorsa, è tenuto a corrispondere agli enti locali per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica.

Per i comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, questo contributo è stabilito nella misura di lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nel campo geotermico «ancorchè prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge...».

Il contributo ai comuni è cioè calcolato sulla base dell'energia attualmente prodotta

dai campi geotermici per mezzo degli impianti esistenti e si incrementa in misura dell'energia prodotta dai nuovi impianti che entrano via via in esercizio.

Per inciso, il complesso dei contributi concessi ai comuni per la produzione geotermoelettrica dell'anno 1987 è risultato di circa lire 1.450.000.000.

I contributi dovuti, per lo stesso articolo 17, alle regioni – ma, allo stato attuale del programma geotermoelettrico, alla sola regione Toscana, nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati – sono invece stabiliti nella misura di lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nel campo geotermico «ancorchè prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980».

L'applicazione letterale da parte dell'ENEL di questa formulazione ha comportato per l'anno 1987 contributi alla regione Toscana nella misura di lire 260.000.000, pari cioè a poco più di un sesto del complesso dei contributi destinati ai comuni.

Si osservi anzitutto come l'attuale testo così interpretato sia inconciliabile nel breve e medio periodo con la necessità che la regione venga fornita, quale ente programmatore delle iniziative di sviluppo socio-economico e di riequilibrio ambientale, di una disponibilità finanziaria in grado di rendere efficace la sua azione di coordinamento nei confronti delle amministrazioni e dell'imprenditoria interessate ad intervenire nelle aree geotermiche.

Considerando poco perseguibile la via dell'eccezione all'interpretazione limitativa adottata dall'ENEL, si ritiene opportuno sottoporre una proposta di modifica dell'articolo 17 della legge n. 896 del 1986 sulla base della incongruenza e della non consistenza di riferimenti pertinenti al contesto geotermico relativamente all'inciso «ancorchè prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980».

In proposito le argomentazioni a sostegno sono sostanzialmente di due tipi:

1) il riferimento temporale «31 dicembre 1980» può trovare spiegazione, ma non certo giustificazione, in una mera trasposizione del secondo comma dell'articolo unico della legge n. 8 del 1983, «Norme per l'erogazione dei contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi». Senza entrare nel merito delle profonde differenze sul significato che i contributi destinati agli enti locali assumono nelle due leggi e della caratteristica di diffusione territoriale tipica della risorsa geotermica toscana, si può certamente osservare come la data del 31 dicembre 1980 si collegasse, nel contesto della legge n. 8

del 1983, alla prima stesura di quel provvedimento, esplicativa, senza «ancorchè», che solo gli impianti entrati in esercizio dopo quella data producevano energia/contributo per l'ente regione. È così che, in un caso di applicazione che ha riguardato la regione Toscana, solo gli enti locali interessati dalla centrale termoelettrica di Santa Barbara, e non la regione, hanno usufruito dei contributi di quella legge;

2) dato il riferimento, nella premessa del comma 3 dell'articolo 17, a impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche ed i riferimenti successivi, alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma 3, all'energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ne deriva che l'inciso relativo ai comuni «ancorchè prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge» può essere giudicato ripetitivo ed ininfluenza; cioè l'«ancorchè» nulla aggiunge, riferendosi comunque il contributo all'energia elettrica prodotta nel campo geotermico da impianti di trasformazione che utilizzano la risorsa entalpica del campo. Per la stessa considerazione, nel caso dei contributi alla regione, l'«ancorchè» diviene addirittura restrittivo e quindi stravolto nel significato, riferendosi all'energia prodotta nel campo geotermico ma da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980.

Alla luce di queste considerazioni e date le premesse, si propongono le seguenti modifiche dell'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896:

al comma 3, lettera *a*), soppressione dell'inciso: «ancorchè prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge»;

al comma 3, lettera *b*), soppressione dell'inciso: «ancorchè prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella legge 9 dicembre 1986, n. 896, all'articolo 17, comma 3, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) lire 0,50 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) lire 0,50 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione».